

Ufficio del giudice di pace di Legnano





GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

Con provvedimento n.123 del 29/07/2015 la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 31/12/2014 n.192 convertito con modifiche in legge 27/02/2015 n. 11, ha deliberato di chiedere al Ministero della Giustizia il ripristino dell'Ufficio del Giudice di Pace di Legnano, soppresso ad opera del D.lgs. 07/09/2012 n. 156 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ***impegnandosi a farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia*** nella relativa sede, incluso il fabbisogno di personale amministrativo (...)

Con [Decreto 27 maggio 2016](#), il Ministero della Giustizia ha autorizzato il ripristino degli uffici del Giudice di Pace di Legnano, sancendo la data d'**inizio del funzionamento per il giorno 02 gennaio 2017**

INDIRIZZO - TELEFONO - EMAIL

[Via XX settembre n. 30 – 20025 Legnano \(Mi\)](#)

Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Cancelliere responsabile ufficio INES SICIGNANO

e-mail: ines.sicignano@giustizia.it

Centralino: 0331/455498

e-mail: gdp.legnano@giustizia.it

pec: prot.gdp.legnano@giustiziacert.it

CHI E' IL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace è, a tutti gli effetti, differentemente da quanto comunemente si ritiene, un'autorità giudiziaria come il Tribunale, la Corte di Appello e la Cassazione; il Giudice di Pace, infatti, è inserito tra gli organi che amministrano la giustizia, in materia civile e penale.

PERCHE' SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Il cittadino che ha interesse a far giudicare una questione sulla quale è in disaccordo con qualcuno, riguardante una delle materie di competenza del Giudice di Pace, o che vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere, si può rivolgere al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal **codice di procedura civile (c.p.c.)**.

Si può andare davanti al Giudice di Pace anche per chiedere, nei limiti della competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il sollecito pagamento di una somma. Al Giudice di Pace si possono anche chiedere, prima di iniziare una causa, alcuni tipi di tutela preventiva dei diritti che s'intendono far valere in giudizio, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.

COME SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Il processo civile è regolato dal codice di procedura civile (c.p.c.).

Nel codice di procedura civile, la parte che chiama in causa (cita in giudizio) è definita "attore", quella che è chiamata in giudizio è definita "convenuto". L'atto con il quale si inizia la causa è chiamata "citazione". Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace occorre esporre nella citazione i fatti della causa e le richieste che si avanzano e notificarla alla parte contro la quale si agisce, a mezzo di un Ufficiale Giudiziario (presso il Tribunale).

La citazione normalmente è predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere la parte. Il processo si svolge secondo le norme del codice di procedura e si conclude, normalmente, con una sentenza contro la quale la parte che ha avuto torto può fare appello al Tribunale nel cui circondario è compreso l'ufficio; contro la sentenza di appello è possibile, poi, proporre il ricorso per Cassazione.

Il Giudice di Pace al quale ci si deve rivolgere è quello competente per territorio secondo le regole del codice di procedura: in via generale, si tratta del Giudice di Pace nel cui territorio si trova il luogo di residenza del convenuto, cioè della parte che viene chiamata in causa; ovvero, il luogo di residenza dell'attore ma soltanto se il convenuto non ha in Italia un recapito (residenza, domicilio, dimora).

In via alternativa, che può valere soltanto se il convenuto non contesta, ci si può rivolgere anche al Giudice di Pace nel

cui territorio si trovano luoghi alternativi, come, ad esempio, quello dove si è adempiuta un'obbligazione (fatto un pagamento, consegnata una cosa) o dove si trovano i beni per

le cause attinenti le questioni condominiali.

Il cittadino che va in causa ha l'obbligo di essere assistito e difeso da un avvocato.

L'avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale secondo una notula compilata sulla base delle tariffe, periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio Nazionale Forense. L'ammontare dei diritti e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.

Davanti al Giudice di Pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 1.100,00 o quando il Giudice lo autorizza, su richiesta dell'interessato, in considerazione della natura ed entità della causa.

[\(Riferimenti normativi: art. 82 c.p.c.\)](#)

Da un punto di vista tributario il processo davanti al Giudice di Pace è un servizio che prevede il versamento di un contributo unificato oltre a eventuali diritti (vedi tabella "contributo unificato" in allegato).

LE SUE MANSIONI

In materia civile

Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a **beni mobili di valore non superiore a 5mila** euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; il Giudice di Pace è altresì competente per le cause di risarcimento **del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000.**

È competente qualunque ne sia il valore:

1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2. per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 3-bis. per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni

previdenziali o assistenziali;

Ci si può opporre dinanzi al Giudice di Pace anche **contro le sanzioni amministrative di importo non superiore ai 15.493 euro; fanno eccezione i verbali per le violazioni al codice della strada (C.d.S.) per i quali è sempre possibile fare ricorso al Giudice di Pace.**

Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, ***il gratuito patrocinio***, cioè la difesa a carico dello Stato.

(Riferimenti normativi: art.7 c.p.c.):

In materia penale

Il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità".

L'art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati:

- ~ percosse (581 c.p.),
- ~ lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p., "ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente);
- ~ lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie

connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.);

- ~ ingiuria (art. 594);
- ~ diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.);
- ~ minaccia (612 comma 1 c.p.);
- ~ furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.);
- ~ sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- ~ usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- ~ deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- ~ invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- ~ danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.);
- ~ introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- ~ ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- ~ uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.);
- ~ deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 comma 1 c.p.);

- ~ appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

L'art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del Giudice di Pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un **RICORSO IMMEDIATO** che è simile alla querela, ma **che deve essere redatto da un avvocato**.

Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.

(Riferimenti normativi: art. 4 D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274)

CONCILIAZIONE

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali, ecc.).

Prima di intraprendere una causa davanti al Giudice di Pace, si può provare con un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa:

- ~ L'utente, senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda secondo il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio. Laddove non sia possibile una conciliazione l'utente agirà giudizialmente, in altri termini instaurerà una lite che si potrà svolgere secondo diverse modalità.

Tentativo di conciliazione (stragiudiziale)

Il cittadino che decide di agire senza l'aiuto di un avvocato, ovvero attraverso un tentativo di conciliazione extragiudiziale, deve presentare domanda all'ufficio del giudice di pace attraverso il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio.

Il giudice di pace è competente per materia e valore su tutte le istanze di conciliazione, con due soli limiti:

- ~ controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, ad esempio separazione o divorzio, in materia di tasse e tributi;
- ~ controversie per le quali sono previsti appositi organi per la composizione stragiudiziale della lite.

Da solo o rivolgendosi ad un legale, anche se in questo caso non è obbligatorio, il cittadino propone un'istanza che va depositata in cancelleria. Il Giudice fissa un giorno in cui l'utente/istante e la controparte devono comparire davanti a lui. Se si presentano entrambe le parti il Giudice opera da "paciere" tentando di far raggiungere un accordo. Se l'altra parte non si presenta o se il tentativo di conciliazione non riesce, non resta altro che avviare una causa in sede giudiziale.

Mentre, quando tra le parti si riesce a formulare un accordo, questo viene trascritto, dal Giudice, in un atto che è il verbale di conciliazione, in cui viene precisato non solo l'accordo, ma anche i tempi e le condizioni dell'accordo.

Il verbale di conciliazione può avere valore di:

- ~ *TITOLO ESECUTIVO* se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace;
- ~ *SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA IN GIUDIZIO* se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle di competenza del Giudice di Pace. Nel caso in cui non siano rispettati gli accordi che erano stati presi, sarà necessario avviare una causa, ma il verbale vale a dimostrare il fondamento del diritto che si fa valere.

(riferimenti normativi: art. 322 c.p.c.)

CITAZIONE

Senza l'assistenza di un avvocato

L'attore può redigere in modo proprio l'atto di citazione e rimanere in giudizio senza l'assistenza di un avvocato, se il valore della controversia non supera € 1100,00 e l'utente pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa senza avvocato; oppure, se il valore supera € 1100,00, il Giudice può, su richiesta, valutando la natura e l'entità della causa, autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.

(riferimenti normativi: Art. 82 c.p.c.)

- La procedura:

L'attore, dopo aver redatto l'atto di citazione ed adempiuto ai relativi incombeni, deve iscriverlo a ruolo c/o la cancelleria competente per materia e/o territorio (vedi *“istruzioni generali per la citazione”*)

Agire con l'avvocato

È necessario rivolgersi ad un avvocato se la causa supera € 1100,00 ed in ogni caso in cui l'utente ritenga preferibile rivolgersi ad un esperto che segua interamente tutta la causa, provvedendo a tutti gli adempimenti di volta in volta necessari.

- La procedura:

In base alla procura l'avvocato può agire in nome e per conto dell'utente. Formerà quindi

l'atto introduttivo, contenente l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto della controversia, e l'atto di citazione, con il quale la controparte viene citata per una data di udienza.

Sarà quindi sempre l'avvocato che svolgerà tutte le attività necessarie che riguardano la causa:

- presenziare alle udienze;
- citare i testimoni;
- richiedere le copie;
- chiedere le notifiche agli ufficiali giudiziari.

La causa può concludersi nei seguenti modi:

Il Giudice può decidere di:

- ~ ACCOGLIERE la richiesta dell'attore/utente, condannando il suo avversario anche a pagare tutte le spese che ha sostenuto;
- ~ RIGETTARE la richiesta, condannando l'attore/utente al pagamento delle spese in favore del suo avversario;
- ~ ASTENERSI dal pronunciarsi nel merito quando non sia competente per territorio o per materia.

Se le parti sono in disaccordo riguardo la decisione del Giudice, è possibile, con l'ausilio di un avvocato, impugnarla presentando appello all'organo competente.

(riferimenti normativi: Artt. da 316 a 321 c.p.c.)

OPPOSIZIONE AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Cos'è

Per la violazione di talune norme sono previste **sanzioni amministrative** (di solito pecuniarie).

Contro il provvedimento, il trasgressore può proporre OPPOSIZIONE per ottenerne l'annullamento totale o parziale, o almeno una riduzione della sanzione.

Va premesso che, in generale, salvo casi particolari riservati alla competenza di Organi giurisdizionali amministrativi, tributari o minorili, **l'opposizione**, che promuove un procedimento contro l'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, **si propone davanti al Giudice di Pace**, ad eccezione dei seguenti casi:

- ~ quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento della flora, della fauna e delle aree protette;
 - di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - valutaria;
 - di antiriciclaggio.

Chi può richiederla

Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima; **non occorre** (ma è consigliata) **l'assistenza di un Avvocato.**

Il ricorso deve essere presentato personalmente dal destinatario del provvedimento (trasgressore, obbligato in solido, se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, **esser fatta ENTRO 30 GIORNI** (60 per residenti all'estero) dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso deve esporre **TUTTE** le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione, oppure spedito con posta raccomandata. Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.

Come si svolge

Successivamente al deposito in cancelleria del ricorso, il Giudice, con decreto, fissa la data di udienza; il ricorso e il

decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente e all'autorità che ha emesso provvedimento sanzionatorio.

Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso il provvedimento possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso il provvedimento può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Alla prima udienza, il Giudice:

- ~ quando il ricorso è proposto oltre il termine di cui sopra, lo dichiara inammissibile con sentenza;
- ~ quando il ricorrente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, **convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto** e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.

Il Giudice, se non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente (secondo il principio: "in dubio pro reo"), accoglie l'opposizione.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento sanzionatorio, oppure modificarlo anche limitatamente all'entità della

sanzione dovuta, determinandola in una misura inferiore (comunque mai al di sotto del minimo previsto dalla legge).

Costi

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo quanto previsto dall'art. 10, c.6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, cioè:

- ~ Contributo unificato in base al valore;
- ~ 27 € per diritti forfetizzati
*(regolato in parte [dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011](#),
per quel che residua, dalle norme del Codice di Procedura Civile)*

DECRETO INGIUNTIVO

Che cos'è un decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento

Disciplinato dall'art 633 c.p.c. (codice di procedura civile), il decreto ingiuntivo (D.I.) è un provvedimento giudiziale che ha ad oggetto l'ingiunzione (ordine del giudice) del pagamento di una somma di danaro o cose fungibili o la consegna di quanto dovuto al creditore.

Il decreto ingiuntivo verrà emesso quando il creditore fornisca al giudice prova scritta del proprio credito. L'articolo 634 del c.p.c., a titolo esemplificativo, cita alcuni documenti validi come prova, fra questi *“le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile”*. La prova scritta di un credito può certamente essere costituita da un contratto, anche se stipulato per scrittura privata. In questo caso, dove sia prevista una controprestazione, il creditore ricorrente dovrà fornire elementi tali da far presumere adempiuta la propria prestazione contrattuale.

Il procedimento d'emissione è **“monitorio”**, avviene quindi **“inaudita altera parte”**, cioè senza sentire la controparte. In questa fase dunque non è esteso il contraddittorio alla controparte.

Attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo il creditore ha il vantaggio di poter rapidamente ottenere un titolo per agire con l'esecuzione forzata e procedere al pignoramento per soddisfare le proprie ragioni.

Il credito, ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, deve avere alcune caratteristiche precise:

- ~ Deve essere liquido. L'importo deve cioè poter essere quantificato in modo rapido e preciso.
- ~ Deve essere esigibile. Il creditore deve essere legittimato alla riscossione del credito prima della scadenza dei termini previsti a vantaggio del debitore per effettuare l'opposizione.
- ~ Si deve documentare per iscritto. Al di là degli esempi riportati dal codice di procedura civile la casistica giurisprudenziale è molto ampia. Costituiscono prove scritte, come già riportato, i documenti di trasporto firmati dal destinatario o dal vettore, le bollettine di consegna, i riconoscimenti di debito, i titoli di credito e molti altri documenti.

La competenza per valore e territoriale

Il giudice competente è individuato dall'articolo 637 del codice di procedura civile.

Per quanto attiene al **valore**, i **crediti fino a 5000 euro sono di competenza del Giudice di Pace**, quelli di importo superiore del Tribunale in composizione monocratica. La **competenza** territoriale è quella ordinaria.

Visto il ricorso del creditore il giudice può:

- ~ emettere il decreto ingiuntivo.
- ~ sospendere la richiesta invitando il ricorrente ad integrare la prova.

- ~ rigettare la domanda ove la stessa non sia accoglibile o il creditore non abbia provveduto alla integrazione probatoria (art. 640 c.p.c.).

Esecuzione provvisoria

L'articolo 642 del codice di procedura civile disciplina le ipotesi in cui può essere concessa l'esecuzione provvisoria. Se il credito è basato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa o scrittura privata autenticata o documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il Giudice può concedere **l'immediata esecuzione**. Il creditore potrà dunque agire subito in esecuzione, senza aspettare che scada il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Ove il debitore abbia delle contestazioni sull'esistenza del credito o sull'ammontare dello stesso potrà attivarsi mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione al decreto ingiuntivo può essere proposta entro quaranta giorni dalla data in cui il decreto ingiuntivo unitamente al ricorso vengono notificati al debitore. Il termine, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, può essere ridotto a dieci giorni o aumentato fino a sessanta giorni. L'opposizione al decreto ingiuntivo consiste in un atto di citazione attraverso il quale è instaurato un giudizio ordinario.

In difetto di opposizione al decreto ingiuntivo nei termini suddetti, lo stesso sarà eseguibile. Il creditore potrà dunque pignorare o comunque agire in esecuzione per far valere le proprie ragioni (pignoramento presso terzi, espropriazione forzata, ecc.).

*(disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. –
all'interno del libro IV "Dei procedimenti speciali",
Titolo I "Dei procedimenti sommari")*

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

L'accertamento tecnico preventivo (di seguito ATP) è un procedimento cautelare che serve a determinare le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio.

L'istituto viene disciplinato all'art. 696 c.p.c., che recita :“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un ispezione giudiziale”.

Usualmente si fa ricorso all'ATP in tutti quei casi in cui si presenta la necessità di effettuare interventi che, con urgenza, ripristinino lo stato dei luoghi eliminando le situazioni pregiudizievoli, causate da quanto rappresentato nel ricorso, o tutte le volte in cui sia necessario indagare sulla qualità o la condizione di cose e fatti.

Si può pertanto affermare che l'ATP è uno strumento tendente a costituire una prova "prima dell'instaurazione di un giudizio" ed "in vista del giudizio", svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.

Come si richiede un ATP?

Innanzitutto, per valutare la fondatezza della richiesta e la sussistenza o meno dei presupposti per avviarla, è **necessario avvalersi di un avvocato** ed insieme ad esso

individuare un proprio perito di parte al fine di valutare la situazione dal punto di vista tecnico.

Solo nel caso in cui il perito confermi la sussistenza dei presupposti tecnici per procedere, nonché l'esistenza di danni, si potrà avanzare fondata richiesta di ATP.

L'istanza di ATP va proposta con ricorso, depositato nella cancelleria del giudice del merito secondo quanto previsto dall'art. 693 c.p.c.

Il Giudice di pace fissa apposita udienza di comparizione del ricorrente, assegnando al medesimo un congruo termine per la notificazione del ricorso alla controparte.

Se il ricorso viene accolto il Giudice di Pace, con ordinanza non impugnabile, nomina un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e stabilisce la data e l'ora in cui il consulente e le parti devono comparire davanti al Giudice.

Il procedimento di ATP si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui seguirà la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice. Non potrà essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, attesa la mancanza dei presupposti per detta statuizione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

(disciplinato all'art. 696 c.p.c.)

GRATUITO PATROCINIO

Cos'è

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Può richiedere l'ammissione chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

[\(d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018\)](#)

Dove si presenta la domanda

nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

- ~ luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
- ~ luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
- ~ luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda ne valuta la fondatezza ed emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità della domanda.

Provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

nel processo penale

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Il Giudice competente dopo la presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità della stessa e può decidere in uno dei seguenti modi:

- ~ può dichiarare l'istanza inammissibile
- ~ può accogliere l'istanza
- ~ può respingere l'istanza.

Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

(Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141)

SERVIZI ON LINE GIUDICE DI PACE

Che cos'è

Presso l'ufficio del Giudice di Pace di Legnano è attivo il servizio [SIGP@Internet Nazionale](#);

il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di:

- ~ compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo. E' possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo;
- ~ attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l'accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (*sistema informatico giudici di pace per gli affari civili*) in uso presso gli uffici del GdP.

Attenzione: una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è **necessario** spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le O.S.A.) o presentarlo personalmente all'ufficio del Giudice di Pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione e del contributo unificato e marca da bollo spettanti.

SIGLARIO

- ~ **art.:** ARTICOLO
- ~ **ATP:** ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO
- ~ **c.c. :** CODICE CIVILE
- ~ **CdS:** CODICE DELLA STADA
- ~ **c.p.c.:** CODICE DI PROCEDURA CIVILE
- ~ **c.p.:** CODICE PENALE
- ~ **c.p.p.:** CODICE DI PROCEDURA PENALE
- ~ **CTP:** CONSULENTE TECNICO DI PARTE
- ~ **CTU:** CONSULENTE TECNICO UFFICIALE
- ~ **D.L. :** DECRETO LEGGE
- ~ **D.lgs.:** DECRETO LEGISLATIVO
- ~ **d.m.:** DECRETO MINISTERIALE
- ~ **D.I. :** DECRETO INGIUNTIVO
- ~ **D.P.R.:** DECRETO PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- ~ **GdP:** GIUDICE DI PACE
- ~ **GU:** GAZZETTA UFFICIALE

Sommario

GIUDICE DI PACE DI LEGNANO	3
INDIRIZZO - TELEFONO - EMAIL	4
CHI E' IL GIUDICE DI PACE.....	5
PERCHE' SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	5
LE SUE MANSIONI	8
In materia civile	8
In materia penale	9
CONCILIAZIONE.....	12
Tentativo di conciliazione (stragiudiziale)	12
CITAZIONE	14
Senza l'assistenza di un avvocato	14
Agire con l'avvocato	14
La causa può concludersi nei seguenti modi:	15
OPPOSIZIONE AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA	16
Cos'è.....	16
Chi può richiederla	17
Come si svolge	17
Alla prima udienza, il Giudice:.....	18
Costi.....	19
DECRETO INGIUNTIVO	20
Che cos'è un decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento	20
La competenza per valore e territoriale.....	21
Esecuzione provvisoria	22

Opposizione a decreto ingiuntivo	22
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	24
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)	24
Come si richiede un ATP?	24
GRATUITO PATROCINIO	26
Cos'è.....	26
Dove si presenta la domanda	27
nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario	27
nel processo penale.....	27
SERVIZI ON LINE GIUDICE DI PACE	29
Che cos'è.....	29
SIGLARIO	30

